

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 6 APRILE 2001

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 14

S O M M A R I O

REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001 - N. 1	[2.1.0]	
Regolamento di contabilità della Giunta regionale		2
REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001 - N. 2	[1.7.0]	
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.		11
LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2001 - N. 6	[1.1.1]	
Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001		12

[BUR2001021]

REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001 - N. I
Regolamento di contabilità della Giunta regionaleLA GIUNTA REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
DELLA GIUNTA REGIONALE

INDICE

Titolo I

NORME GENERALI

- Art. 1 - Scopi e finalità del presente regolamento
Art. 2 - Contenuti del regolamento di contabilità

Titolo II

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
E VARIAZIONI DI BILANCIO

- Art. 3 - Procedure per la formazione del bilancio
Art. 4 - Procedure per le variazioni di bilancio
Art. 5 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Art. 6 - Fondo di riserva per spese impreviste
Art. 7 - Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
Art. 8 - Reiscrizione dei fondi statali e della UE

Titolo III

ANTICIPAZIONI DI CASSA E GARANZIE

- Art. 9 - Anticipazioni di cassa
Art. 10 - Garanzie prestate dalla Regione

Titolo IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 11 - Accertamento
Art. 12 - Riscossione e versamento
Art. 13 - Annullamento di crediti

Titolo V

GESTIONE DELLE SPESE

- Art. 14 - Atto di impegno
Art. 15 - Procedura per l'assunzione di impegni
Art. 16 - Cancellazione di impegni
Art. 17 - Liquidazione delle spese
Art. 18 - Ordinazione delle spese
Art. 19 - Ordinazione delle spese ricorrenti
Art. 20 - Priorità di pagamento in carenza di fondi
Art. 21 - Flussi di cassa
Art. 22 - Estinzione dei mandati di pagamento
Art. 23 - Gestione delle annualità
Art. 24 - Residui passivi perenti
Art. 25 - Revisione degli impegni

Titolo VI

FUNZIONARI DELEGATI

- Art. 26 - Funzionari delegati

Capo I

APERTURE DI CREDITO

- Art. 27 - Autorizzazione e contenuti delle aperture di credito
Art. 28 - Incassi e pagamenti
Art. 29 - Estinzione dei titoli di spesa e adempimenti delle agenzie di credito
Art. 30 - Scritture contabili e rendiconti
Art. 31 - Scritture di chiusura e sostituti funzionari

Capo II

SPESE ECONOMICHE DEI SERVIZI CENTRALI

- Art. 32 - Spese economiche
Art. 33 - Accreditamento, trasferimento e utilizzo del fondo economico
Art. 34 - Responsabilità
Art. 35 - Scritture contabili e registri
Art. 36 - Rendiconti
Art. 37 - Approvazione dei rendiconti e reintegro spese sostenute
Art. 38 - Restituzione fondi accreditati

Capo III

SPESE ECONOMICHE DEI SERVIZI

E DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI

- Art. 39 - Accreditamenti autorizzabili

[2.1.0]

- Art. 40 - Procedure per gli accreditamenti
Art. 41 - Trasferimento fondi autorizzati
Art. 42 - Utilizzazione dei fondi
Art. 43 - Rendiconti
Art. 44 - Approvazione dei rendiconti e reintegro spese sostenute
Art. 45 - Restituzione fondi accreditati

Capo IV

GESTIONE DEI DEPOSITI DI TERZI

- Art. 46 - Gestione depositi e accreditamento dei fondi
Art. 47 - Scritture contabili
Art. 48 - Rendiconti

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

- Art. 49 - Ispezioni e controlli
Art. 50 - Disposizioni transitorie

Titolo VII

RENDICONTO GENERALE

- Art. 51 - Rendiconto generale

Titolo VIII

BILANCI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI

- Art. 52 - Istruttoria bilanci di previsione
Art. 53 - Istruttoria rendiconti

Titolo I
NORME GENERALI

ART. 1

Scopi e finalità del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure inerenti il sistema contabile e finanziario della Giunta regionale in attuazione all'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2000, n. 27.

2. Agli effetti del presente regolamento la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni è indicata come «Legge regionale di contabilità».

ART. 2

Contenuti del regolamento di contabilità

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni riferite a:

- bilancio annuale e pluriennale e variazioni di bilancio (Titolo II);
- anticipazioni di cassa e garanzie (Titolo III);
- gestione delle entrate (Titolo IV);
- gestione delle spese (Titolo V);
- funzionari delegati (Titolo VI);
- rendiconto generale (Titolo VII);
- bilanci degli enti dipendenti (Titolo VIII);
- disposizioni finali (Titolo IX).

Titolo II

BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
E VARIAZIONI DI BILANCIO

ART. 3

Procedure per la formazione del bilancio

1. In sede di predisposizione di bilancio annuale l'entità delle entrate e delle spese, sia negli importi complessivi che in quelli dei principali aggregati, nonché i rapporti e le relazioni tra le diverse entità, devono uniformarsi alle prescrizioni ed ai vincoli anche quantitativi eventualmente fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in relazione agli obiettivi programmatici della Regione.

2. Le previsioni di entrata e segnatamente le entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito. Le ipotesi di evoluzione adottate dovranno essere specificate in apposita nota illustrativa.

3. A prescindere dalla tipologia di spesa, le proposte di stanziamento dovranno tenere conto di alcuni fattori di carattere generale, quali:

- effettiva spendibilità delle risorse;
- strategicità programmatica delle nuove linee di intervento;

c) cantierabilità degli investimenti.

4. Quanto contenuto nel bilancio di previsione deve essere strettamente collegato a quanto previsto in sede di programmazione: deve sussistere una relazione tra le categorie della programmazione e quelle conseguenti del bilancio.

ART. 4

Procedure per le variazioni di bilancio

1. Le variazioni al bilancio regionale sono disposte o autorizzate con legge.

2. Le variazioni all'entrata ed alla spesa di cui all'art. 42, comma 6 della l.r. 34/78 e sue modificazioni per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata ponendola a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sono disposte tuttavia con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio. La copertura finanziaria di tali spese se non risulta assicurata con corrispondenti maggiori entrate deve essere prevista a carico dei fondi speciali.

3. Sono disposte con deliberazione della Giunta regionale anche le seguenti variazioni compensative:

a) all'interno della stessa unità previsionale di base possono essere effettuate variazioni compensative di spesa tra diversi capitoli purché non riguardino spese di natura obbligatoria, in annualità, a pagamento differito o direttamente regolate con legge, come previsto all'art. 49, comma 3 della l.r. 34/78 e sue modificazioni;

b) tra unità previsionali di base diverse possono essere effettuate variazioni compensative con delibera della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro 10 giorni ai sensi dell'art. 49, comma 2 della l.r. 34/78 e sue modificazioni purché con provvedimento di legge di bilancio o di variazione di bilancio sia stata data la compensabilità tra quelle unità previsionali di base. In tal caso le unità previsionali di base vengono a far parte di uno stesso gruppo unità previsionali di base e tra le unità previsionali di base dello stesso gruppo diviene possibile effettuare variazioni compensative tra i capitoli. L'autorizzazione alla compensabilità può essere attribuita alle unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o programma o progetto;

c) nel caso di assegnazioni a destinazione vincolata le variazioni compensative tra le risorse di capitoli di una stessa unità previsionali di base o gruppo unità previsionali di base può essere effettuata tra capitoli nell'ambito dello stesso vincolo specifico che deriva dalla destinazione stabilita per le risorse dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti così come indicato all'art. 49 comma 4 della l.r. 34/78 e sue modificazioni;

d) possono sempre essere effettuate ai sensi dell'art. 49 commi 5 e 6 della l.r. 34/78 e sue modificazioni con deliberazione di Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio regionale entro 10 giorni, variazioni compensative tra le risorse di unità previsionali di base in conto capitale appartenenti alla stessa funzione-obiettivo, ma nel caso di stanziamenti autorizzati da leggi diverse la Giunta deve acquisire da parte della competente commissione consigliare un parere consultivo che si intende comunque acquisito decorsi 15 giorni dal ricevimento della variazione;

e) tra unità previsionali di base diverse in conto capitale e della medesima funzione obiettivo sono autorizzate variazioni compensative con delibera di Giunta delle risorse dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 49-bis destinati al finanziamento di programmi e progetti cofinanziati dall'UE, di intese istituzionali di programma e di programmi intersettoriali di rilevanza regionale. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro 10 giorni ai sensi dell'art. 49-bis comma 5 della l.r. 34/78 e sue modificazioni.

4. L'iscrizione in bilancio di entrate dello Stato, della UE o di altri soggetti e della corrispondente spesa vincolata con destinazione regolata da leggi regionali o statali ai sensi dell'art. 49 comma 7 della l.r. 34/78 e sue modificazioni è disposta con delibera della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni.

5. Si provvede all'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali con le stesse modalità di cui al comma precedente.

6. Sempre con deliberazione della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni si provvede alla variazione

di spesa in relazione all'approvazione ed alla modifica di programmi o progetti dell'UE, di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, mediante prelievo delle somme previste nei fondi per il finanziamento di programmi e progetti cofinanziati dall'UE, di intese istituzionali di programma e di programmi intersettoriali di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 49-bis commi 3 e 4 della l.r. 34/78 e sue modificazioni.

7. Con decreto del dirigente della Struttura competente in materia di bilancio e ragioneria vengono riscritte in bilancio le somme corrispondenti a residui perenti su stanziamenti a destinazione vincolata nel caso di revoca o annullamento dell'impegno originario così come previsto ai commi 7 e 8 dell'art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni.

8. Le delibere ed il decreto di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono indicare le unità previsionali di base oggetto della variazione di bilancio ed i capitoli interessati dalla variazione degli stanziamenti per l'aggiornamento del documento tecnico di cui all'art. 31 comma 6 della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni.

9. Ogni variazione di bilancio con legge regionale deve essere deliberata entro il 31 ottobre dell'anno a cui il bilancio si riferisce; possono essere deliberate entro il 30 novembre tutte le variazioni con atto amministrativo.

ART. 5

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.

2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte, nell'ambito delle dotazioni assegnate, dal direttore generale competente per materia, che illustra nel dettaglio l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi predeterminati per nuove e/o maggiori esigenze o per fatti sopravvenuti.

3. Le richieste di prelevamento dal fondo devono pervenire al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 25 novembre di ciascun anno al fine di predisporre il decreto entro il termine ultimo del 30 novembre.

4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.

ART. 6

Fondo di riserva per spese impreviste

1. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale non soggetta a controllo da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio.

2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte, nell'ambito delle dotazioni assegnate, dal direttore generale competente per materia, che illustra nel dettaglio la necessità di eseguire le spese inderogabili e non procrastinabili.

3. Le richieste di prelevamento dal fondo devono pervenire al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria in tempo utile al fine della predisposizione della relativa proposta di deliberazione.

4. Al fondo non possono in ogni caso essere imputati impegni o pagamenti di spesa.

ART. 7

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Le richieste di prelevamento dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono predisposte dal Direttore Generale competente per materia.

2. Le richieste sono trasmesse al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria il quale ne verifica la compatibilità finanziaria e predisponde, a seconda dei casi previsti nell'articolo 41 della legge regionale di contabilità, la proposta di deliberazione o il decreto dirigenziale.

ART. 8

Reiscrizione dei fondi statali e della UE

1. La reiscrizione delle spese di cui all'art. 50 della legge regionale di contabilità e dell'art. 3, comma 6 della l.r. 1/98, viene effettuata con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno. Il decreto è allegato al rendiconto dell'esercizio in cui è stato adottato.

2. Per le spese relative alla realizzazione di programmi comunitari, la reiscrizione è estesa alle economie realizzate su-

gli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché alle economie realizzate sugli impegni relativi ai fondi per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari; le economie possono essere reiscritte nella competenza dell'esercizio finanziario in corso.

3. A seguito delle reiscrizioni, lo stanziamento della spesa dovrà riportare una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso a entrate accertate negli esercizi precedenti.

4. Delle reiscrizioni si tiene conto in sede di determinazione delle risultanze finali nel rendiconto generale.

Titolo III ANTICIPAZIONI DI CASSA E GARANZIE

ART. 9 Anticipazioni di cassa

1. Le anticipazioni di cassa, autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio, sono attivate dal tesoriere sulla base di specifiche richieste inoltrate, in corso d'anno, dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, con le modalità stabilite nell'apposita convenzione di tesoreria.

2. Il tesoriere concede le anticipazioni dopo aver accertato che siano state utilizzate tutte le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e provvede a ridurre l'esposizione debitoria con le prime riscossioni della Regione.

3. Gli interessi sulle anticipazioni di cassa, dovuti dalla Regione, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme.

ART. 10 Garanzie prestate dalla Regione

1. La concessione delle garanzie regionali viene effettuata con decreto del dirigente competente per materia e l'atto deve contenere il nominativo del beneficiario, l'ammontare coperto, la scadenza, ed il limite autorizzativo di riferimento.

2. Il dirigente della struttura competente per materia cura la registrazione dei dati contenuti nei decreti di concessione, al fine dell'aggiornamento annuale dell'allegato al bilancio di previsione, di cui all'art. 51, comma 5, della legge regionale di contabilità. A tal fine, l'atto di cui al comma 1 deve essere trasmesso all'unità organizzativa competente in materia di Bilancio e Ragioneria.

3. Nel caso di pagamento da parte della Regione delle somme garantite, il dirigente competente per materia deve porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero delle somme erogate, ed accerta con apposito decreto le relative somme al capitolo d'entrata appositamente istituito.

Titolo IV GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 11 Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata è disposto con decreto del dirigente della struttura competente per materia.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato e della UE, sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti;

b) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruolo o a seguito di altre forme stabilite per legge;

c) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;

d) per le entrate connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;

e) per le altre entrate, mediante atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.

3. Per le entrate concernenti i capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consente l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

4. Il decreto di accertamento di cui al comma 1 e la relativa documentazione sono trasmessi alla struttura competente in

materia di bilancio e ragioneria ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

ART. 12 Riscossione e versamento

1. Gli incaricati della riscossione, o gli altri enti cui è demandata la riscossione di entrate regionali curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro responsabilità, che la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

2. Gli ordini di riscossione sono firmati dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria e devono contenere:

- numero progressivo;
- data di emissione;
- esercizio finanziario e esercizio di provenienza;
- capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata e relativo numero di accertamento;
- generalità del debitore;
- somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- causale dell'entrata.

3. Gli ordini di riscossione possono essere archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, oppure mediante lo strumento della lettura ottica.

ART. 13 Annullamento di crediti

1. Il dirigente competente per materia è autorizzato all'annullamento dei crediti di cui all'articolo 56 della legge regionale di contabilità, qualora la differenza fra l'entità di ogni singola entrata e l'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di riscossione non risulti superiore all'importo di L. 48.407 (25 €).

2. Il dirigente della struttura competente per materia autorizza, con apposito decreto, la cancellazione o riduzione dell'accertamento.

3. I decreti sono trasmessi alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria per la registrazione.

Titolo V GESTIONE DELLE SPESE

ART. 14 Atto di impegno

1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente della struttura competente per materia.

2. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:

- il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
- l'ammontare della somma dovuta;
- la scadenza dell'obbligazione;
- il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.

3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con le relative scadenze.

4. Costituiscono impegno sugli stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale e successive variazioni e senza richiedere l'adozione di ulteriori atti, le spese dovute per:

- il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri accessori;
- le rate di ammortamento, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori dei mutui, prestiti e altre forme di indebitamento.

5. I dirigenti che adottano i decreti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

- alla legalità della spesa;
- alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;
- ai criteri economici di buona gestione della spesa;
- alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
- alle procedure contabili disposte;
- alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;

g) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

h) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilità sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione vincolata.

ART. 15

Procedura per l'assunzione di impegni

1. I decreti di impegno sono trasmessi, per la registrazione e per il rilascio del visto di regolarità contabile, alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.

2. I decreti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;

c) quando si rileva l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;

d) quando l'atto non è conforme ai principi e alle disposizioni contenuti nel presente regolamento e alla legge regionale di contabilità.

ART. 16

Cancellazione di impegni

1. Ogni qualvolta l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno di spesa venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente della struttura competente per materia autorizza, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo.

2. Contestualmente alla liquidazione della spesa il dirigente della struttura competente per materia autorizza la riduzione dell'impegno per la somma eccedente quella liquidata.

3. Le comunicazioni sono trasmesse alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria per la registrazione.

ART. 17

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale e viene effettuata dal dirigente della struttura competente per materia con una nota di liquidazione.

2. La nota di liquidazione deve indicare:

a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione;

b) la somma dovuta;

c) le modalità di pagamento;

d) l'anno, il numero dell'impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;

e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni.

3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine:

a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;

b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;

c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previnenziale;

d) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;

e) all'accertamento della disponibilità di cassa;

f) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale di contabilità;

g) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa allegata;

h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi del successivo art. 22.

4. La nota di liquidazione può consistere nell'apposizione della firma e degli elementi necessari sulla fattura o altro documento di spesa.

ART. 18

Ordinazione delle spese

1. All'ordinazione dei pagamenti delle spese provvede il di-

rigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, sulla base delle note di liquidazione, osservandone la successione cronologica salvo i casi di particolare urgenza e di limitate disponibilità di cassa autorizzati come da successivo articolo 20.

2. L'ordinazione del pagamento viene eseguita mediante l'emissione di ordini di pagamento alla tesoreria a favore del creditore o dei creditori.

3. I titoli di spesa sono firmati dal responsabile della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.

4. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono indicare:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;

b) il creditore o i creditori;

c) la somma da pagare;

d) l'esercizio cui la spesa si riferisce;

e) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;

f) gli estremi dell'atto autorizzativo che legittima l'erogazione della spesa;

g) la causale del pagamento;

h) le modalità di estinzione.

5. Ogni ordinativo dovrà riferirsi ad un solo capitolo di spesa.

6. Gli ordinativi di pagamento possono essere archiviati, per ogni esercizio finanziario, in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, oppure mediante lo strumento della lettura ottica.

ART. 19

Ordinazione delle spese ricorrenti

1. I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata, vengono disposti con ruoli di spesa fissa.

2. A tal fine, con la nota di liquidazione, viene autorizzata l'emissione del ruolo di spesa fissa.

3. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria provvede all'emissione del titolo ed all'inoltro dello stesso al tesoriere.

4. Nel ruolo di spesa fissa sono indicate, oltre ai dati di cui al quarto comma del precedente art. 18, le scadenze di ciascun pagamento.

5. Il ruolo di spesa fissa è firmato dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.

ART. 20

Priorità di pagamento in carenza di fondi

1. Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, la priorità nell'emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere è la seguente:

a) stipendi del personale ed oneri accessori;

b) imposte e tasse;

c) rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme d'indebitamento;

d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità;

e) altre spese secondo l'intensità dell'interesse pubblico.

ART. 21

Flussi di cassa

1. In relazione ad esigenze di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di tesoreria, anche ai fini del concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza alla Unione Europea, la Giunta regionale può introdurre, nel corso dell'esercizio finanziario, disposizioni specifiche di razionalizzazione e contenimento dei pagamenti.

ART. 22

Estinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria, mediante:

a) emissione di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell'ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni;

b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;

d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria.

2. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi.

3. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

4. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.

5. Gli interessi maturati sui predetti libretti competono agli intestatari dei libretti medesimi.

6. Alla consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

7. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d'ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

8. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell'apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

9. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

10. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e dalle lettere d) ed e) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;

c) alla data dell'inizio da parte del tesoriere della procedura per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.

11. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell'esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi possono essere commutati d'ufficio, a sua cura, ed estinti con le modalità previste dal comma 1, lett. a).

ART. 23

Gestione delle annualità

1. Gli impegni sugli stanziamenti per contributi in annualità devono essere assunti entro il termine dell'esercizio in corso.

2. Gli impegni assunti e per i quali non si siano verificati i corrispondenti pagamenti in quanto nel corso dell'esercizio non si è perfezionata la relativa obbligazione, sono trasferiti d'ufficio, a cura della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, alla competenza dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali oneri per quote di annualità pregresse non pagate nell'anno cui si riferiscono e per i quali si sia conseguentemente proceduto all'applicazione del precedente comma 2, sono iscritti nel bilancio dell'anno successivo in appositi capitoli di spesa, la cui dotazione finanziaria è determinata dal bilancio stesso.

4. A partire dal bilancio del terzo anno successivo a quello del primo stanziamento, nel caso non vi abbia provveduto la legge di assestamento del bilancio precedente, lo stanziamento per contributi in annualità è iscritto in un importo pari alle sole quote già impegnate.

5. Con il decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, di cui al precedente art. 8, comma 1, annualmente si provvede altresì alla iscrizione in un apposito fondo di una somma pari alle economie realizzate sui capitoli di spesa per contributi in annualità finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.

6. Le somme necessarie al finanziamento degli oneri per quote di annualità vincolate pregresse non pagate nell'anno cui si riferiscono o per spese in annualità vincolate per le quali non vi sia il corrispondente stanziamento nello stato di previsione delle entrate, sono imputate ai pertinenti capitoli di competenza; alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, con provvedimento del dirigente competente in materia di Bilancio e Ragioneria, mediante prelevamento delle somme occorrenti dal fondo di cui al precedente quinto comma.

ART. 24

Residui passivi perenti

1. L'eliminazione delle somme perenti dal conto residui è effettuata d'ufficio all'atto della predisposizione del rendiconto generale.

2. Le somme reclamate dai creditori sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi fondi a seconda che si tratti di spese correnti o in capitale, e di spese già finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione.

3. Con la nota di liquidazione si procede all'assunzione del nuovo impegno di spesa sull'apposito fondo, verificandone la corretta imputazione sulla base dell'originaria scrittura contabile riferita al residuo caduto in perenzione.

4. L'impegno e contestuale liquidazione di tali somme è effettuata secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.

5. Con le stesse modalità e termini per la reinscrizione dei fondi vincolati, di cui al precedente art. 8, annualmente si provvede alla iscrizione, negli appositi fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati di cui all'art. 71, comma 3 della legge regionale di contabilità, di una somma pari alle economie realizzate per perenzione sui capitoli di spesa finanziati con assegnazioni statali e della UE con vincolo di destinazione.

ART. 25

Revisione degli impegni

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono con apposito decreto alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti, rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.

2. La revisione dei suddetti residui consiste nell'accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.

3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede anche alla cancellazione, ai sensi del precedente art. 16, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o, in generale, di insussistenza del debito stesso.

Titolo VI
FUNZIONARI DELEGATI

ART. 26
Funzionari delegati

1. Le spese della regione possono essere effettuate con le procedure degli articoli seguenti, mediante fondi accreditati a favore di funzionari delegati, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere al procedimento ordinario di erogazione delle spese.

2. I fondi di cui al precedente comma sono utilizzati mediante aperture di credito o per l'espletamento delle funzioni economiche dei servizi centrali e decentrati.

Capo I
APERTURE DI CREDITO

ART. 27

Autorizzazione e contenuti delle aperture di credito

1. Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi di cui al precedente articolo, è denominato Apertura di Credito ed i funzionari sono riconducibili, di norma, in coloro che assumono la direzione delle unità organizzative decentrate facenti capo agli S.T.A.P..

2. Le aperture di credito sono autorizzate con decreto del dirigente competente per materia.

3. Con il decreto di apertura di credito, si determina:

- a) la singola opera o intervento o spesa da effettuare e il relativo importo;
- b) il funzionario delegato a favore del quale è disposta l'apertura di credito;
- c) l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio;
- d) la liquidazione ed il pagamento della spesa, con regolare ordinativo trasmesso al tesoriere regionale.

4. La somma dell'apertura di credito è resa disponibile al funzionario delegato, mediante addebito sul conto corrente regionale e accredito sul conto preventivamente aperto a suo favore, alle condizioni previste dall'articolo 5 della convenzione relativa al servizio di tesoreria.

5. Per le aperture di credito di importo superiore a L. 50.000.000, IVA ed altri oneri fiscali compresi, l'ordinativo di pagamento di cui al precedente comma 3, lett. d), è emesso dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, su motivata richiesta del fabbisogno effettivo dei pagamenti del funzionario delegato.

6. A tale fine, il funzionario delegato effettua tutte le operazioni necessarie, compreso il deposito della sua firma, per l'apertura del conto di cassa presso una delle agenzie di credito delle banche tesoriere ed esistente sulla piazza dove ha sede l'unità organizzativa nella quale opera il funzionario delegato.

ART. 28

Incassi e pagamenti

1. Il funzionario delegato emette sul conto di cassa aperto a suo nome, reversali di incasso al momento dell'accredito della somma relativa all'apertura di credito e ordinativi di pagamento per ogni beneficiario da pagare. In ogni caso, non può emettere ordinativi di pagamento cumulativi.

2. I titoli di entrata e di spesa, emessi in unico originale e firmati dal funzionario delegato, devono essere datati e numerati cronologicamente all'inizio di ogni esercizio finanziario e contenere l'indicazione del decreto che ha disposto l'apertura di credito, della somma da riscuotere o pagare e la relativa causale.

3. I titoli di spesa devono anche riportare, in uno spazio separato dell'ordinativo:

- a) l'ufficio cui è preposto il funzionario delegato, la sede ed il numero di conto di cassa sul quale opera lo stesso;
- b) il numero dell'apertura di credito e l'importo accreditato, le eventuali integrazioni, i pagamenti effettuati sulla stessa apertura e la conseguente disponibilità.

4. Per la parte spesa, occorre indicare:

- a) le somme soggette a ritenute fiscali o previdenziali, con distinzione tra importo lordo, importo imponibile, importo e natura della ritenuta e importo netto, nonché l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo;
- b) il nome e cognome del creditore o beneficiario, la data di nascita, ivi compresa la ragione o denominazione sociale e la forma giuridica, il codice fiscale e/o la partita IVA, la sede

o l'indirizzo e le modalità di pagamento, ed in ogni caso tutti gli elementi idonei ed indispensabili per l'identificazione inequivocabile del beneficiario.

ART. 29

Estinzione dei titoli di spesa e adempimenti delle agenzie di credito

1. Le agenzie di credito riscuotono sui conti di cassa aperti ai sensi del precedente articolo 27 le somme accreditate dalla Regione rilasciando quietanza da trasmettere alla tesoreria regionale.

2. Gli ordinativi di pagamento sono estinti dalle agenzie di credito secondo le modalità di cui al primo comma del precedente art. 22.

3. I bolli e le spese riferite all'estinzione dei titoli di spesa devono essere rimborsate alla agenzia di credito cassiere con cadenza bimestrale a cura del funzionario delegato con specifico ordinativo di pagamento. A tal fine la struttura ragioneria e credito, sulla scorta richiesta del funzionario delegato, provvede d'ufficio da integrare il conto di cassa del funzionario delegato avvalendosi delle procedure di cui all'art. 27, terzo comma lettere c) e d). Il relativo impegno di spesa è imputato al capitolo di spesa del bilancio regionale «Spese per il servizio di tesoreria regionale».

4. Le agenzie di credito rilasciano un estratto conto mensile delle operazioni effettuate sul conto di cassa. Gli interessi attivi maturati sul conto di cassa sono versati dalla agenzia di credito semestralmente alla tesoreria regionale e sono introitati sullo specifico capitolo di entrata del bilancio regionale. Il tasso riconosciuto dalle agenzie di credito è pari al tasso attivo riconosciuto alla regione sulle giacenze, come indicato dall'articolo 5 della convenzione che regola il funzionamento del servizio di tesoreria.

5. Al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, le agenzie di credito rendono al funzionario delegato i titoli di entrata e di spesa regolarmente riscossi e pagati.

6. I titoli di spesa inestinti al 31 dicembre di ciascun anno, sono annullati, entro l'esercizio finanziario di riferimento, dal funzionario delegato con comunicazione da inviarsi all'agenzia di credito. Le eventuali somme reclamate dagli aventi titolo e non prescritte ai sensi degli articoli 2934 e segg. del codice civile, sono pagate con emissione di un nuovo ordinativo di pagamento entro il termine di validità della relativa apertura di credito. Nei casi previsti dal successivo art. 31, tali somme sono riprodotte nei capitoli di spesa sui quali originariamente erano stati imputati gli impegni di spesa delle aperture di credito di riferimento e pagate dalla regione.

7. L'apertura di credito deve essere utilizzata entro due esercizi successivi a quello nel quale è stata effettuata. Alla chiusura del secondo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata l'apertura di credito, le disponibilità inutilizzate devono essere versate dal funzionario delegato, con specifico ordinativo di pagamento, all'entrata del bilancio regionale e sono imputate ai capitoli di entrata tenendo conto del regime contabile del capitolo di spesa sul quale originariamente era stato imputato l'impegno di spesa delle aperture di credito di riferimento.

8. I titoli di entrata o di spesa sono trasmessi alle agenzie di credito con un elenco in duplice copia, contenente sinteticamente il numero e la data del titolo, l'importo e il beneficiario; una copia è conservata dal funzionario delegato.

ART. 30

Scritture contabili e rendiconti

1. Il funzionario delegato può operare nei limiti di importo stabilito da ciascuna apertura di credito.

2. Il funzionario delegato è tenuto a conservare un registro nel quale sono numerate cronologicamente per ordine e data le aperture di credito a lui effettuate, con gli estremi del provvedimento di apertura di credito di cui al precedente art. 27.

3. Il registro è validato dalla unità organizzativa cui dipende gerarchicamente il funzionario delegato.

4. Il suo operato è sottoposto alle ispezioni e verifiche di cui al successivo articolo 49, per le eventuali irregolarità che dovessero emergere nel corso della gestione.

5. Il funzionario delegato redige semestralmente, al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto della gestione del conto di cassa, redatto su un modello a scalare, distinto tra entrata e spesa con l'indicazione, per l'entrata del numero e data delle reversali di accreditamento della apertura di cre-

dito e delle eventuali integrazioni; per la parte spesa i numeri e la data degli ordinativi di pagamento. Il rendiconto si chiude con l'indicazione delle somme per la parte entrata e spesa, con la disponibilità esistente da iscriverne a pareggio nella spesa e con i totali in entrambe le parti.

6. Al rendiconto devono essere allegati i titoli di entrata e di spesa indicati e tutta la documentazione giustificativa in originale di ogni singolo ordinativo di pagamento estinto e regolarmente quietanzato.

7. Il rendiconto deve essere redatto, firmato e datato dal funzionario delegato e deve anche indicare il numero del conto di cassa e l'agenzia di credito presso la quale è stato aperto il conto ed il periodo oggetto del rendiconto stesso.

8. Il rendiconto è approvato dall'unità organizzativa che ha disposto l'apertura di credito; con l'approvazione del rendiconto è autorizzato il formale discarico delle spese regolarmente eseguite dal funzionario delegato.

ART. 31

Scritture di chiusura e sostituti funzionari

1. Le eventuali disponibilità esistenti alla chiusura dell'apertura di credito sono riversate dal funzionario delegato con specifico ordinativo di pagamento, all'entrata del bilancio regionale e sono imputate ai capitoli di entrata con le stesse modalità indicate dal comma 7 del precedente art. 29.

2. Il funzionario delegato può essere coadiuvato e sostituito da una o più persone da lui nominate. La nomina di sostituzione deve essere comunicata entro 5 giorni all'unità organizzativa che ha disposto l'apertura di credito, nonché alla relativa agenzia di credito.

Capo II

SPESE ECONOMALI DEI SERVIZI CENTRALI

ART. 32

Spese economali

1. I titolari della funzione economale provvedono all'acquisizione di beni e servizi e al pagamento delle relative spese per quanto di seguito specificato:

a) noleggio di automezzi, nonché l'esercizio, assicurazione e manutenzione degli automezzi propri (comprese le tasse di circolazione);

b) mobili, attrezzature, apparecchiature, macchine ed impianti o parti di essi, per gli uffici, nonché il noleggio, l'ordinaria manutenzione ed il trasporto;

c) ordinaria manutenzione dei locali e relativi impianti (materiali, beni strumentali, prestazioni artigianali direttamente finalizzati alla manutenzione, al funzionamento ed all'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici esistenti su immobili di proprietà regionale, nonché quelli in uso all'amministrazione regionale;

d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie per la biblioteca regionale e per la dotazione degli uffici e servizi;

e) stampati, moduli, materiale di cancelleria, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche, per rilegatura e altre varie di ufficio;

f) contratti ed oneri fiscali e diversi a carico della regione, spese per contrazione di mutui e prestiti, nonché atti di concessione di garanzie fidejussorie;

g) viaggio e anticipi su indennità di missione nonché i compensi e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti dai contratti di prestazioni professionali;

h) accertamenti sanitari per il personale regionale;

i) promozione e organizzazione di convegni, congressi, seminari di studio, nonché per l'adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti;

j) servizio stampa e informazione (canoni e abbonamenti a giornali, agenzie giornalistiche, collegamenti telex, pubblicazione e diffusione rassegna stampa, notiziari, ecc.);

k) spese forzose, di rappresentanza e di ospitalità del presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale;

l) spese fisse non determinabili in somma certa nonché di spese per le quali il pagamento debba essere immediato;

m) utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi ed altri oneri afferenti gli immobili di proprietà regionale, in locazione o in uso;

n) spese condominiali.

2. Il limite di spesa per acquisizioni economali è fissato

dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14.

3. Le spese di cui alla lettera k) comma 1 devono essere, a cura dell'amministratore regionale, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché della funzione svolta, della qualifica e del numero di persone per le quali essa è stata sostenuta e devono essere documentate con la presentazione di fattura, ricevuta o altro documento controfirmato dall'amministratore stesso. In sostituzione di tale documentazione, quando essa non venga normalmente rilasciata, la spesa deve essere giustificata mediante dichiarazione dell'amministratore stesso.

ART. 33

Accreditamento, trasferimento e utilizzo del fondo economale

1. All'inizio di ogni anno, l'unità organizzativa cui dipende funzionalmente il funzionario cui è affidata la funzione economale dispone con proprio atto:

a) l'anticipazione, a favore dell'incaricato delle funzioni economali, di un fondo per il pagamento delle spese di cui all'articolo precedente, con impegno e liquidazione della somma da imputarsi al capitolo «Anticipazione di fondi all'economale per spese di funzionamento dei servizi centrali» iscritto tra le Contabilità speciali dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza;

b) l'accertamento, al corrispondente capitolo di entrata del capitolo di spesa indicato alla precedente lett. a), di un importo pari a quello anticipato per la successiva restituzione prevista al successivo art. 38;

c) le prenotazioni annuali degli impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio annuale di competenza, sui quali emettere i successivi ordinativi di pagamento per il reintegro delle spese effettuate e rendicontate.

2. L'entità del fondo di cui al primo comma è pari allo stanziamento del capitolo di spesa determinato con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3. Sulla scorta del provvedimento di anticipazione dei fondi, si provvede al trasferimento, mediante ordinativo di pagamento emesso in esecuzione dell'atto di cui al precedente comma 1, lett. a), delle somme accreditate su apposito conto corrente bancario fruttifero intestato all'incaricato delle funzioni economali da affidarsi a cura della tesoreria regionale, secondo le condizioni regolate dall'apposita convenzione.

4. Il fondo economale è utilizzato mediante prelevamenti con assegni bancari per le somme occorrenti.

5. L'incaricato delle funzioni economali può detenere un fondo in contanti la cui entità non può eccedere la somma complessivamente assicurata contro il furto e l'incendio.

ART. 34

Responsabilità

1. L'incaricato delle funzioni economali è responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a quando non ne abbia ottenuto formale discarico.

2. Egli deve custodire in cassaforte i valori di qualsiasi natura e risponde della regolarità dei pagamenti eseguiti.

ART. 35

Scritture contabili e registri

1. Per il servizio di cassa l'incaricato delle funzioni economali deve tenere apposito giornale per la registrazione cronologica di tutti i pagamenti eseguiti e dei rimborsi ottenuti.

2. Tali operazioni devono essere, inoltre, annotate su apposito partitario distintamente per stanziamenti di bilancio.

3. In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle giacenze, l'incaricato delle funzioni economali redige a fine giornata un foglio di cassa, dal quale deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.

4. Tutti i registri citati nel presente articolo, prima di essere messi in uso, devono essere vidimati dall'unità organizzativa cui fa parte l'incaricato delle funzioni economali.

ART. 36

Rendiconti

1. L'incaricato delle funzioni economali deve rendere il conto delle somme erogate.

2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati all'unità organizzativa che ha disposto l'anticipazione dei fondi, come indicato al precedente art. 33, primo

comma, entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato delle funzioni economiche.

3. I rendiconti devono contenere:

- a) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato l'accreditamento;
- b) il saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già effettuati e accreditati;
- c) l'analisi delle somme erogate;
- d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

4. A dimostrazione dei dati di cui alla lettera c) devono essere allegate le quietanze rilasciate, per ciascun pagamento, corredate dalla relativa originale documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciata dall'agenzia di credito dell'istituto tesoriere presso la quale è stato disposto l'accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

ART. 37

Approvazione dei rendiconti e reintegro spese sostenute

1. Sulla scorta dei rendiconti trimestrali di cui al presente capo, l'unità organizzativa che riceve i rendiconti adotta un specifico provvedimento con il quale approva il rendiconto trimestrale, liquida e dispone l'emissione, nei limiti delle spese per singolo oggetto sostenute nel trimestre, dei relativi ordinativi di pagamento a favore dell'incaricato delle funzioni economiche per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati, con imputazione delle singole spese sulle prenotazioni di impegno effettuate ai sensi del primo comma, lett. c) del precedente art. 33, assunte ai relativi capitoli di bilancio.

2. L'approvazione del rendiconto trimestrale ha valore di formale scarico delle spese regolarmente eseguite dall'incaricato delle funzioni economiche. Con l'approvazione dell'ultimo rendiconto trimestrale sono, altresì accertate le eventuali economie di spesa che dovessero riscontarsi sulle prenotazioni di impegno registrate ai sensi del precedente art. 33, comma 1, lett. c).

ART. 38

Restituzione fondi accreditati

1. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, l'incaricato delle funzioni economiche è obbligato a versare in conto entrata della Regione la somma a lui accreditata all'inizio dell'esercizio stesso, a valere sull'accertamento effettuato ai sensi del precedente art. 33, lett. b).

Capo III

SPese ECONOMICHE DEI SERVIZI

E DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI

ART. 39

Accreditamenti autorizzabili

1. Il dirigente della struttura competente per materia può autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle spese economiche di funzionamento delle unità organizzative periferiche.

2. Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:

- a) le forniture minute o a carattere di urgenza per l'ufficio;
- b) la manutenzione e l'esercizio degli automezzi in dotazione e le relative tasse di circolazione;
- c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, l'acquisizione di carta e valori bollati;
- d) l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo e l'abbonamento a giornali e riviste;
- e) il trasporto di materiali;
- f) i canoni e le conversazioni telefoniche;
- g) i canoni per la fornitura di energia elettrica;
- h) la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine, dei locali e degli impianti degli uffici;
- i) gli anticipi e rimborsi delle spese di viaggio, le indennità di missione autorizzate, nonché i compensi e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti da contratti di prestazioni professionali;

l) utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili di proprietà regionale, in locazione, in uso o, comunque, in gestione.

3. Il limite di spesa per acquisizioni economiche è fissato dall'art. 3, commi 5 e 6, della l.r. n. 14/1997.

ART. 40

Procedure per gli accreditamenti

1. All'inizio di ogni anno, l'unità organizzativa cui dipende funzionalmente il funzionario cui è affidata la funzione economica degli uffici decentrati, dispone con proprio atto:

a) l'anticipazione, a favore dell'incaricato delle predette funzioni economiche, di un fondo per il pagamento delle spese di cui all'articolo precedente, con impegno e liquidazione della somma da imputarsi al capitolo «Anticipazione di fondi ai servizi e agli uffici tecnico-amministrativi decentrati per spese di funzionamento» iscritto tra le Contabilità speciali dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza;

b) l'accertamento, al corrispondente capitolo di entrata del capitolo di spesa indicato alla precedente lett. a), di un importo pari a quello anticipato per la successiva restituzione prevista al successivo articolo 45;

c) le prenotazioni annuali degli impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio annuale di competenza, sui quali emettere i successivi ordinativi di pagamento per il reintegro delle spese effettuate e rendicontate.

2. L'entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui al precedente art. 39, che i funzionari delegati devono inviare all'unità organizzativa indicata al precedente primo comma del presente articolo, entro il 15 novembre di ogni anno.

3. Per ciascun accreditamento, con l'atto di cui al primo comma, deve essere indicata, oltre all'ammontare dello stesso, la quota massima trimestralmente utilizzabile in contanti per il pagamento delle spese che rivestono il carattere di urgenza e di indifferibilità e, altresì, per le spese di cancelleria.

4. Dei pagamenti effettuati con le quote di cui al precedente comma dovrà darsi elencazione analitica in apposita appendice ai rendiconti di cui al successivo, art. 43.

ART. 41

Trasferimento fondi autorizzati

1. Sulla scorta del provvedimento di anticipazione dei fondi, si provvede al trasferimento, mediante ordinativo di pagamento emesso in esecuzione dell'atto di cui al precedente art. 40, primo comma lett. a), delle somme accreditate su apposito conto corrente bancario fruttifero intestato all'incaricato delle funzioni economiche per gli uffici periferici da accendersi a cura della tesoreria regionale presso l'agenzia di credito della stessa operante sulla piazza dove ha sede l'unità organizzativa ove opera il funzionario delegato.

2. L'agenzia di credito effettuata l'apertura del conto invia conferma al funzionario delegato ed all'unità organizzativa da cui lo stesso funzionalmente dipende.

ART. 42

Utilizzazione dei fondi

1. I fondi sono utilizzati mediante ordinativi di pagamento numerati progressivamente.

2. Il prelevamento della quota in contanti da utilizzare ai sensi del terzo comma del precedente articolo 40 sarà effettuato con ordinativo di pagamento emesso a nome del medesimo funzionario delegato.

3. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate di cui al comma precedente, sino a quando non ne abbiano ottenuto formale scarico.

4. L'estinzione degli ordinativi di pagamento è effettuata secondo quanto già previsto dall'art. 28 del presente regolamento, aggiungendo al contenuto del comma 3 l'importo delle somme accreditate dalla regione a titolo di reintegro.

ART. 43

Rendiconti

1. Il funzionario delegato alla funzione economica degli uffici periferici presenta il rendiconto delle somme erogate.

2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati all'unità organizzativa che ha disposto l'anticipazione dei fondi, come indicato al precedente art. 40, primo comma, entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 mar-

zo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato delle funzioni economiche degli uffici periferici.

3. I rendiconti devono contenere:

- 2) gli estremi dell'atto con il quale è stata effettuata l'anticipazione;
- 3) il saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già disposti e accreditati;
- 4) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi.

4. Gli ordinativi di pagamento utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 40, unitamente alle spese effettuate con le somme stesse, che devono essere evidenziate in una appendice al rendiconto.

5. Al rendiconto deve essere allegata tutta la documentazione giustificativa in originale, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dall'agenzia di credito dell'istituto tesoriere presso la quale è stato effettuato l'accREDITAMENTO, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto della rendicontazione.

ART. 44

Approvazione dei rendiconti e reintegro spese sostenute

1. Sulla scorta dei rendiconti trimestrali di cui al presente titolo, l'unità organizzativa che riceve i rendiconti adotta un specifico provvedimento con il quale approva il rendiconto trimestrale, liquida e dispone l'emissione, nei limiti delle spese per singolo oggetto sostenute nel trimestre, dei relativi ordinativi di pagamento a favore dell'incaricato delle funzioni economiche degli uffici periferici per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati, con imputazione delle singole spese sulle prenotazioni di impegno effettuate ai sensi del primo comma, lett. c) del precedente art. 40 assunte ai relativi capitoli di bilancio.

2. L'approvazione del rendiconto trimestrale ha valore di formale scarico delle spese regolarmente eseguite dall'incaricato delle funzioni economiche.

3. Con l'approvazione dell'ultimo rendiconto trimestrale sono, altresì accertate le eventuali economie di spesa che dovessero riscontarsi sulle prenotazioni di impegno registrate ai sensi del precedente art. 40, comma 1, lett. d).

ART. 45

Restituzione fondi accreditati

1. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, l'incaricato delle funzioni economiche degli uffici periferici è obbligato a versare in conto entrata della regione la somma a lui accreditata all'inizio dell'esercizio stesso, a valere sull'accertamento effettuato ai sensi del precedente art. 40, lett. b).

Capo IV

GESTIONE DEI DEPOSITI DI TERZI

ART. 46

Gestione depositi e accreditamento dei fondi

1. I depositi di terzi per spese relative a prestazioni nell'interesse di privati per sopralluoghi e verifiche, nonché per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nei casi in cui le spese medesime, per legge, gravano a carico dei richiedenti sono effettuati con versamenti mensili su appositi conti correnti postali e gestiti da funzionari delegati.

2. I conti correnti postali, la cui apertura è autorizzata dal dirigente competente in materia di ragioneria, sono intestati a favore dei funzionari delegati, i cui prelievi sono effettuati esclusivamente con postagiro da emettere a scadenza mensile in favore del conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

3. Con decreto del dirigente competente in materia di ragioneria, sulla scorta del versamento mensile effettuato dal funzionario delegato, si provvede ad accreditare un fondo di pari importo a favore del responsabile del servizio o dell'ufficio che è tenuto ad eseguire le prestazioni nell'interesse dei terzi depositanti.

4. Dell'avvenuta emissione del postagiro è data comunicazione contestuale alla struttura competente in materia di bilancio ragioneria, unitamente alla distinta delle singole somme affluite sul conto corrente, desunte dall'apposito registro di carico e scarico.

5. Gli accreditamenti sono disposti con imputazione al capitolo «Spese contrattuali a carico di terzi e spese per presta-

zioni nell'interesse di privati» iscritto tra le «contabilità speciali» del bilancio annuale di competenza.

6. Per quanto concerne le modalità per il trasferimento dei fondi, nonché per l'utilizzazione e l'erogazione degli stessi si applicano le norme di cui al precedente articolo 33.

ART. 47

Scritture contabili

1. Ciascun funzionario delegato cura la tenuta di un apposito registro nel quale vengono caricati tutti gli accreditamenti ricevuti, distinti per singolo depositante e, in corrispondenza, scaricate tutte le spese sostenute, nonché il rimborso al depositante dell'eventuale rimanenza.

ART. 48

Rendiconti

1. I funzionari delegati devono, alle scadenze stabilite dall'articolo 43, produrre alla struttura competente in materia di ragioneria il rendiconto dei depositi esauriti nel corso del trimestre.

2. Al rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere allegato, per singolo deposito gestito, copia del conto finale di liquidazione, inviato al depositante, corredato dei documenti giustificativi delle spese sostenute e dell'eventuale rimborso eseguito.

3. I rendiconti sono approvati con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria agli effetti del scarico nei confronti del funzionario delegato.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

ART. 49

Ispezioni e controlli

1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili della corretta gestione di tutte le somme loro accreditate o affidate.

2. La loro attività, inerente il corretto utilizzo delle somme a loro accreditate, è sottoposta alle ispezioni e verifiche da parte della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.

3. Il controllo viene esercitato presso la sede dove opera il funzionario delegato almeno una volta ogni tre mesi; per ogni verifica viene redatto un verbale di cui una copia è trasmessa, a cura del funzionario delegato, all'unità organizzativa che ha disposto l'apertura di credito o l'accREDITAMENTO.

ART. 50

Disposizioni transitorie

1. Alla data del 30 giugno 2001, la struttura Ragioneria e Credito provvede ad effettuare le seguenti operazioni con la tesoreria regionale:

- a) estinguere tutte le linee di credito esistenti;
- b) sostituire le suddette linee di credito con nuovi conti di cassa a favore dei funzionari delegati che operavano sulle preesistenti aperture di credito;
- c) regolarizzare i pagamenti effettuati dai funzionari delegati;
- d) emettere gli ordinativi di pagamento a valere sugli impegni di spesa relativi alle aperture di credito preesistenti ed operanti e accreditando le somme sui conti di cassa sostitutivi delle singole linee di credito eliminate.

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di decentramento alle direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle unità organizzative di cui agli artt. 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41 secondo comma, 43, 44, e 49 del presente regolamento, sono da intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.

3. Le disposizioni contenute negli articoli dal 46 al 48 del presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente all'adozione della d.g.r. n. 41876 del 12 marzo 1999.

Titolo VII

RENDICONTO GENERALE

ART. 51

Rendiconto generale

1. La dimostrazione dei risultati finali di gestione avviene mediante il rendiconto costituito da:

- a) il conto del bilancio in cui sono dimostrati i risultati

della gestione finanziaria autorizzatoria delle previsioni di competenza, della gestione finanziaria dei residui, nonché del bilancio di cassa;

b) il conto generale del patrimonio in cui sono dimostrate le variazioni intervenute nel patrimonio partendo dalla situazione patrimoniale iniziale e determinando la situazione patrimoniale finale.

2. Al rendiconto è allegata la relazione illustrativa della Giunta regionale contenente:

a) valutazioni in ordine ai risultati della gestione posta in essere attraverso l'attività legislativa e amministrativa dell'ente;

b) verifiche in merito al grado di attuazione delle previsioni di bilancio;

c) illustrazione dei criteri di valutazione del patrimonio;

d) ogni altro elemento utile per acquisire elementi conoscitivi anche per le future previsioni.

3. La Giunta regionale approva il progetto di legge relativo al rendiconto generale corredato della relazione illustrativa e lo invia al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

Titolo VIII

BILANCI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI

ART. 52

Istruttoria bilanci di previsione

1. In attuazione dell'art. 78 della legge regionale di contabilità, gli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, adottano il bilancio di previsione sulla base del bilancio regionale presentato dalla Giunta al Consiglio e lo trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente per materia.

2. La struttura competente per materia, esaminato l'atto per verificare la coerenza e la conformità con i programmi, indirizzi e direttive regionali ed acquisito il parere della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria riguardo alla regolarità tecnico contabile ed alla conformità con le previsioni del bilancio regionale, formula le eventuali osservazioni e le trasmette all'ente il quale è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sospensione a fornire le opportune controdeduzioni.

3. Espletato l'iter istruttorio la struttura competente per materia predispose gli atti da sottoporre alla Giunta regionale al fine della trasmissione al Consiglio per la ratifica.

ART. 53

Istruttoria rendiconti

1. In attuazione dell'articolo 79 della legge regionale di contabilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, presentano alla Giunta regionale il rendiconto.

2. La struttura regionale competente in materia, esaminato l'atto ed acquisito il parere della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria in merito alla regolarità tecnico contabile ed alla conformità con le risultanze del bilancio regionale, formula le eventuali osservazioni e le trasmette all'ente il quale è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sospensione a fornire le opportune controdeduzioni.

3. Espletato l'iter istruttorio la struttura competente per materia predispose gli atti da sottoporre alla Giunta regionale al fine della trasmissione al Consiglio per la definitiva approvazione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 2 aprile 2001

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/3358 del 9 febbraio 2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 2/0-2 del 28 marzo 2001)

[BUR2001022]

[1.7.0]

REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001 - N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

il seguente regolamento regionale:

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

ART. 1

Istituzione del registro

1. È istituito il Registro regionale informatico delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000.

2. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro.

ART. 2

Contenuto del registro

1. Nel Registro devono essere indicati:

- la data dell'atto costitutivo;
- la denominazione;
- lo scopo sociale;
- il patrimonio;
- la durata (se stabilita dallo statuto o dall'atto costitutivo);
- la sede della persona giuridica;
- cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel Registro devono altresì essere iscritte:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- le deliberazioni di scioglimento;
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
- cognome e nome dei liquidatori;
- ogni altro atto o fatto la cui iscrizione sia espressamente prevista da norme di legge o regolamento.

ART. 3

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al Presidente della Giunta regionale.

2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere presentate per via telematica ovvero su supporto informatico.

3. L'ufficio ricevente rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

4. L'istruttoria viene svolta dai competenti uffici della Giunta regionale.

5. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

6. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

7. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone l'iscrizione nel Registro.

8. Qualora l'ufficio regionale competente ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata ne dà motivata comunicazione ai ri-

chiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. In tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

9. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta regionale non provvede all'iscrizione ovvero non comunica ai richiedenti il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.

10. Il riconoscimento delle fondazioni istituite con disposizione testamentaria può essere concesso d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale in caso d'ingiustificata inerzia del soggetto obbligato alla presentazione della domanda.

ART. 4

Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 3, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.

2. Il decreto del Presidente che approva le modifiche è adottato in seguito ad istruttoria della Direzione Generale competente in relazione allo scopo della persona giuridica.

3. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti relativi alle deliberazioni dell'assemblea previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

4. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

ART. 5

Altre iscrizioni

Le iscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, esclusa quella di cui alla lettera a), avvengono in tempo reale ad opera dell'ufficio competente.

ART. 6

IPAB depubblicizzate

L'iscrizione delle Ipab che abbiano presentato istanza di riconduzione a enti morali di diritto privato, ai sensi della l.r. 27 marzo 1990, n. 21 - «Norme per la depubblicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)», avviene d'ufficio, sulla base del provvedimento di accoglimento dell'istanza emanato ai sensi della stessa legge.

ART. 7

Modalità di gestione del Registro

Le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento del Registro saranno determinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.

In fase di prima attuazione la gestione delle attività di sportello del Registro, ivi compresa l'emissione di certificati, è affidata alle Camere di Commercio.

Le modalità operative e finanziarie della gestione del Registro da parte delle Camere di Commercio saranno regolate, d'intesa con le stesse, tramite convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 8

Pubblicità del Registro e certificazione

1. Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta, salvo quanto stabilito dalla normativa a tutela della privacy.

2. La certificazione relativa alle persone iscritte nei Registri già tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali avviene sulla base delle copie estratte autenticate dei registri, così come trasferite dalle Cancellerie alla Regione, e con l'esplicito riferimento alla fonte utilizzata.

ART. 9

Estinzione della persona giuridica

1. Il Presidente, con proprio decreto, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e provvede che la dichiarazione di estinzione venga immediatamente iscritta nel registro e comunicata agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il Presidente del Tribunale, chiusa la procedura di liquidazione, dà immediata comunicazione alla Regione per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro delle persone giuridiche.

3. I provvedimenti di devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile, sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente.

ART. 10

Attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni

1. I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell'Assessore competente.

2. Le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente saranno individuate con apposito regolamento.

ART. 11

Norme transitorie

1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei Registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel Registro regionale con l'indicazione della fonte di provenienza delle informazioni riportate.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si prenderà atto, con contestuale iscrizione, dei provvedimenti di riconoscimento e di approvazione di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo adottati prima dell'istituzione del Registro e non ancora iscritti.

3. Nella fase di avvio la domanda e la documentazione allegata potranno essere presentate su base cartacea.

ART. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 2 aprile 2001

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/3793 del 16 marzo 2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 3/0-3 del 28 marzo 2001)

— • —

[BUR2001023]

[1.1.1]

LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2001 - N. 6

Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla l.r. 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 48 dell'articolo 1 è inserito il seguente comma 48-bis:

«48-bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realiz-

zazione delle attività degli enti locali che prevedono l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.»;

b) dopo il comma 52 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies:

«52-bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella Conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:

a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;

b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite;

c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.

La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.»

«52-ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali.»;

«52-quater. È costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.P.R. n. 194/1996, al fine di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati.»

«52-quinquies. La deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'art. 26 e dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Approvazione dei criteri di determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione) resta in vigore fino all'approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione della gestione associata previsto al comma 52-bis.»;

c) il comma 86 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«86. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all'IRer, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche.»;

d) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle Province per la redazione e l'aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le Province e per il 50% sono ripartiti fra le Province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente»;

e) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all'erogazione della spesa.»;

f) il comma 59 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province e ai comuni per le attività rispettivamente autorizzate:

a) le funzioni di vigilanza e controllo;

b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 54 del d.lgs. 152/1999, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;

g) la lettera g) del comma 71 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«g) le funzioni amministrative relative:

1) all'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti che:

1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed incenerimento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del d.lgs. 22/1997);

1.2) rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera i), del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");

2) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 22/1997;

3) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili nei casi previsti dall'articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1995 n. 9 (Modifica dell'art. 32 della l.r. 1 luglio 1993, n. 21 "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province").»;

h) dopo la lettera o) del comma 71 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere p) e q):

«p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.»;

i) il comma 73 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«73. Sono delegate alle province:

a) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito;

b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, per gli impianti di cui all'articolo 46 e per quelli che effettuano le operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g) del comma 71 della presente legge.»;

l) dopo il comma 74 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma 74-bis:

«74-bis. Resta di competenza della Regione l'istruttoria delle domande alla stessa pervenute, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, fino alla data di approvazione delle direttive tecniche di cui alla lettera p) del comma 71.»;

m) dopo il comma 172 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 172-bis, 172-ter, 172-quater:

«172-bis. Con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r.

16/1996 è istituito, nell'ambito della direzione generale competente, l'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità. Sono servizi di pubblica utilità tutti i servizi resi direttamente da soggetti pubblici o privati sulla base di un affidamento da parte di un soggetto pubblico. L'Osservatorio ha le seguenti finalità:

a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi all'utente finale;

b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;

c) assicurare il costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;

d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;

e) effettuare azioni di informazione permanente.»

«172-ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità trasmettono, con cadenza semestrale, all'Osservatorio regionale, dati ed informazioni relativi all'attività svolta.»

«172-quater. L'Osservatorio persegue le sue finalità mediante le seguenti attività:

a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da immettere in un sito telematico;

b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi, tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilità;

c) monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;

d) monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utente;

e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto relative alla gestione dei servizi;

f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze pilota nazionali ed internazionali;

g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di qualità curandone la pubblicazione;

h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici e amministrativi;

i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze del mercato dei servizi.»;

n) il comma 23 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l'estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della Giunta regionale.»;

o) il comma 28 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«28. I collegi commissariali per l'amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»;

p) il comma 31 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell'organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall'avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.»;

q) alla fine del comma 33 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Sono altresì adottati con deliberazione della Giunta regionale i provvedimenti attribuiti all'autorità di Governo dal-

l'articolo 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla l.r. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti di personalità giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione.»;

r) alla fine del comma 38 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

«La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.»;

s) alla fine del comma 46 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Al soggetto responsabile per la tenuta dei registri relativi alle organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 competono anche le funzioni amministrative non diversamente attribuite dalla presente legge purché afferenti le organizzazioni incluse nei registri di propria pertinenza.»;

t) la lettera d) del comma 58 dell'articolo 4 è soppressa;

u) dopo il comma 58 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti commi 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies e 58-sexies:

«58-bis. Sono delegati alle Aziende Sanitarie Locali i provvedimenti autorizzativi riguardanti:

a) l'impiego delle sostanze di cui all'articolo 15, comma 3, del d.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi);

b) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di additivi alimentari, ivi compresi i coloranti;

c) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di aromi per uso alimentare.»

«58-ter. Alle ASL sono delegate le seguenti funzioni amministrative:

a) la raccolta, in appositi elenchi, da trasmettere alla Regione, delle comunicazioni dei dati relativi alla produzione, al confezionamento in proprio e per conto terzi, all'importazione e allo stoccaggio di prodotti cosmetici;

b) le ispezioni igienico-sanitarie sull'applicazione delle disposizioni in materia di produzione, confezionamento, importazione, commercializzazione e stoccaggio dei cosmetici, così come previsto dalla normativa vigente. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni sono comunicati alla Regione.

c) la sorveglianza sugli effetti indesiderati correlati all'uso dei cosmetici e la trasmissione dei relativi dati alla Regione.

La Giunta determina i criteri per lo svolgimento uniforme sul territorio regionale dei servizi di sorveglianza, ispezione e raccolta dei dati sui cosmetici, nonché le modalità operative per assicurare che l'attività ispettiva interessi, in un periodo di tempo determinato, tutte le officine di produzione e di confezionamento di prodotti cosmetici nonché i depositi degli importatori e dei distributori situati nel territorio di competenza.»

«58-quater. È delegata alle ASL la facoltà di proporre al Prefetto ai sensi dell'articolo 21 della legge 833/1978 e dell'articolo 57 della l.r. 64/1981 l'elenco di nominativi per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Spetta alle ASL il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale nonché per operatori nominati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 21 della legge 833/1978 e dell'articolo 57 della l.r. 64/1981.»

«58-quinquies. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) quando la proibizione riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche.»

«58-sexies. È delegata alle Aziende Sanitarie Locali la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso mate-

riale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Le imprese che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale sono tenute a trasmettere all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente in base all'ubicazione dei lavori, tutti i dati richiesti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della l. 30 luglio 1990, n. 212) e dalla legge n. 257/1992 riguardanti in particolare le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività, con cadenza annuale, entro il mese di marzo di ogni anno.»;

v) il comma 59 dell'articolo 4 è sostituito del seguente:

«59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall'articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del Comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.»;

z) la lettera e) del comma 121 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale.»;

aa) dopo il comma 150 dell'articolo 4 sono introdotti i seguenti commi 150-bis, 150-ter e 150-quater:

«150-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, trasferito alla Regione dall'art. 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 è delegato alle Province.

150-ter. Al fine dell'esercizio della funzione delegata, la Provincia nel cui territorio ha inizio la gara convoca apposita Conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla-osta, intese da parte delle ulteriori Province coinvolte.

150-quater. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.».

2. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione Europea) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles»;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di favorire la più efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la Giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell'Unione Europea in Bruxelles.

2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.

3. Nell'espletamento della propria attività la delegazione di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamen-

to della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea.

4. La delegazione collabora inoltre alle attività di rappresentanza e alle attività di promozione all'estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Organizzazione e personale)

1. La Giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni.»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Trattamento economico)

1. Al personale regionale di ruolo assegnato ed in servizio presso la delegazione di Bruxelles è corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale in materia, aumentato dell'indennità di servizio prevista dall'articolo 23 del d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della l. 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Per il personale non di ruolo e con funzioni di consulenza, il trattamento economico viene definito dai rispettivi contratti individuali.»;

e) l'articolo 4 è abrogato;

f) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri per le attività di rappresentanza e per i programmi di promozione all'estero nonché per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale di cui all'articolo 1, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziati al capitolo 1.2.3.1.1345 dello stato di previsione delle spese la cui denominazione è così modificata "Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale."».

3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«a) dalle province, dalle comunità montane e dai singoli comuni con una popolazione di almeno 10.000 abitanti che abbiano adottato il regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia provinciale, municipale o della comunità montana»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.».

c) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale»;

d) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

e) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7-bis:

«Art. 7-bis (Progetti sperimentali)

1. Per l'anno 2001, in via sperimentale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della sicurezza, i comuni capoluogo di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalità di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere sulle risorse stanziati sull'esercizio finanziario 2002.».

4. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo 15-bis:

«Art. 15-bis (Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la co-

stituzione di una società per azioni o l'istituzione di un fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modifiche ed integrazioni, avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale la quale si avvarrà, nell'ipotesi di fondo chiuso immobiliare, di soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) all'istituzione e gestione del fondo medesimo. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono conferiti alla società per azioni o al fondo. Il patrimonio indisponibile è consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.».

5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

«b) l'adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni;»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

«c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti».

6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate) è abrogata.

7. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il punto 5 del quarto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«5) che l'utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.».

8. La Regione istituisce il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato «Fondo», al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il Fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il Fondo interviene con la concessione di contributi per l'abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La Giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalità di accesso al Fondo, la intensità dell'aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del Fondo nonché l'affidamento della gestione del Fondo alla società finanziaria regionale.

9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal Fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilità tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilità ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l'asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonché le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitoli di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile

per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell'opera.

10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il Consiglio regionale provvede, con legge di iniziativa della Giunta regionale, a sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico - amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuali soppressioni negli anni successivi possono essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.

ART. 2

(Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Attuazione dell'art. 15 [Vendite straordinarie] del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona non sono soggette alle limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.».

2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/1998 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.»;

b) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso Sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.»;

c) la lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

«e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.»;

d) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall'articolo 28 del d.lgs. 114/1998 con presa d'atto del comune di residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991 sono convertite dal comune di residenza salvo che le normative di altre regioni dispongano diversamente. In tal caso le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 112/1991 sono da considerarsi convertite di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel titolo autorizzatorio di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998.»;

e) il comma 5 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora gli operatori "battitori" rinuncino al posteggio o non utilizzino lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.»;

f) il punto 2 del paragrafo II.3 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998 n. 6/39709 e successive modificazioni, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2.

I mercati di cui trattati possono avere le seguenti dimensioni massime:

- dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella "A" della citata d.g.r.;

– sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella “B” della citata d.g.r.

Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari.»;

g) il punto 2 del paragrafo III.2 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilità di cui al paragrafo II.2 punto 1 è soggetta al preventivo nulla osta della Giunta regionale.»;

h) il punto 2 del paragrafo III.3 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.»;

i) il punto 5 del paragrafo IV.1 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività.»;

l) il punto 5 del paragrafo IV.2 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.»;

m) il punto 1 del paragrafo V.1 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.»;

n) il punto 4 del paragrafo VII dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.».

3. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria di impresa;
- c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- d) sicurezza e tutela dei consumatori;
- e) tutela ambientale;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

I centri svolgono altresì la loro attività in relazione ad altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui all'articolo 10.».

4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente:

«Titolo II – Case ed appartamenti per vacanze. Attività di Bed & Breakfast»;

b) dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo 16-bis:

«Art. 16-bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato “Bed & Breakfast”)

1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata “Bed & Breakfast”.

2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo “Bed & Breakfast” che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di “Bed & Breakfast” non necessita di iscrizione alla sezione speciale del “Registro delle imprese” e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di “Bed & Breakfast” comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di “Bed & Breakfast”. Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.

12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di “Bed & Breakfast” senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.».

5. Alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali») sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

«b) costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore a lire 350.000.000 (euro 180.759,92). La durata massima del finanziamento è di dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a cooperative sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (euro 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo.»;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

«b) un rappresentante segnalato dalla Conferenza delle autonomie locali.»;

c) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«2. Le cooperative sociali che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa a sportello prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). I finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio. La Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti.».

6. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del primo comma, lettera a), dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole:

«, locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita.»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Concessione dei contributi)

1. Il dirigente competente ogni anno, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 5, approva il piano di riparto dei contributi nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie iscritte nei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.

2. L'approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.»;

c) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«3. La durata del vincolo è determinata, in relazione alla consistenza degli interventi, con l'atto di concessione del contributo e non potrà comunque essere superiore a cinque anni.»;

d) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula convenzioni con uno o più istituti di credito autorizzati alle operazioni di medio e lungo termine ai fini della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale di cui al presente titolo.»;

e) il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula una convenzione con Finlombarda S.p.A. ai fini di prevedere la consulenza della stessa società in ordine agli aspetti tecnici ed economici dei criteri di attuazione del presente titolo della legge.»;

f) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«3. Copia delle domande devono essere presentata a cura degli interessati alla Giunta regionale.»;

g) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Concessione dei contributi)

1. L'istituto convenzionato trasmette trimestralmente alla Giunta regionale, tramite Finlombarda S.p.A., l'elenco delle domande pervenute con le risultanze dell'istruttoria e-

sperita e le proposte conseguenti. Il dirigente competente, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di priorità stabiliti dal Consiglio regionale, approva la concessione del contributo.»;

h) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 è soppresso.

7. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. L'individuazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche è effettuata in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Piano triennale di intervento)

1. Le comunità montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il piano triennale degli interventi relativi alle aree sciabili, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici.

2. La comunità montana trasmette il programma degli interventi di cui al comma 1 alla Giunta regionale, che lo approva acquisito il parere tecnico vincolante del comitato consultivo di cui all'articolo 5.».

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'articolo 5 della l.r. 36/1985.

9. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«b) stipula convenzioni con Artigiancassa, con le aziende di credito, singole o associate, e con le società di locazione finanziaria, al fine di rendere disponibili finanziamenti, a tasso convenzionato, alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi.»;

b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il fondo per l'abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito, singole o associate, e dalle società di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale.»;

c) il comma 6-bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6-bis. L'impiego delle giacenze è regolamentato dalla convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.A. per un impiego efficiente dei fondi di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze espresse dalle aziende artigiane, Finlombarda S.p.A. può essere autorizzata, con atto del direttore generale, ad utilizzarne le giacenze per finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui all'articolo 5.».

10. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti fieristici operanti in Lombardia per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.».

ART. 3

(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzarne l'uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 mag-

gio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il Piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle Autorità d'ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle Autorità di bacino nazionali e interregionali.»;

b) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«5. Il Piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti:

a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini;

b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;

c) agli usi attuali;

d) alle caratteristiche delle risorse idriche;

e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;

f) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;

g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali.»;

c) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto sul BURL e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all'Autorità di bacino per l'espressione del parere di competenza. La Giunta regionale recepisce il parere dell'Autorità di bacino e trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione.»;

d) dopo il comma 6 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Il Piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall'articolo 17 della medesima legge. Fino all'approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla l.r. 20 marzo 1980, n. 32 "Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento").».

2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)»;

b) la lettera a) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

«a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Iniziative)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione:

a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;

b) incentiva l'acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;

c) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a) e b);

d) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione dei veicoli suddetti.»;

d) la lettera b) dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«b) per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili.»;

e) l'articolo 4 è abrogato;

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili)

1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 2 nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli di cui all'articolo 2 e un veicolo con motore a combustione interna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina:

a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dal dirigente della competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.»;

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Realizzazione di progetti di diffusione)

1. La Giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all'articolo 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale:

a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;

b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio o per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale).».

3. Alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La Giunta regionale può concorrere alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di prote-

zione civile, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione civile a sostenere, anche mediante aperture di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella deliberazione stessa. Con il medesimo atto la Giunta regionale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.»

4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 34-bis è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d'intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).»;

b) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente articolo 34-ter:

«Art. 34-ter (Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13

“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della l. 13/1989, la Giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

2. Hanno diritto ai contributi:

a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;

b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla l. 13/1989.

4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall'amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla Giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla l. 13/1989.».

5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1 che realizzano interventi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;

b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative Autorità.».

6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1 che realizzano interventi nel settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative Autorità.».

7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«2. La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1.»;

b) il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento, quando si riferiscono a:

a) opere di competenza della Regione;

b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.».

8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 17 è abrogato.

9. Il comma 1 dell'articolo 31-bis della l.r. 94/1980, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 “Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti”), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono

essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo articolo 31-bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente Ordine.

10. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 5 (Proroga dei termini dell'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990 n. 28 «Modificazione ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"») è prorogato fino alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta di attuazione delle funzioni individuate dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000.

11. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può sospendere l'attuazione dei piani di vendita degli alloggi soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, autorizzati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l'esclusione dei piani di vendita degli enti locali. Non sono soggette alla predetta sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate fino all'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incentivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.

13. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il primo comma dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti commi secondo e terzo:

«Al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili, la Regione provvede altresì ad assicurare la promozione della navigazione interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza.»

«La Regione realizza gli interventi di cui ai commi precedenti anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende dipendenti ai sensi del d.lgs. 267/2000.»

14. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale.

15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14 è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 422/1997, in lire 647.596.400.000 (euro 334.455.628,61), di cui lire 588.724.000.000 (euro 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell'importo dei contratti e lire 58.872.400.000 (euro 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l'aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in lire 56.072.400.000 (euro 28.958.977,83), ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 472/1999.

16. Per la differenza stimata, pari a lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all'IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.

17. All'avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.

ART. 4

(Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità)

1. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 7 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

«d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.»

2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«6. Nell'azienda ospedaliera il collegio dei revisori è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione ed uno dalla conferenza di cui all'articolo 6, comma 9-bis, iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri due sono designati rispettivamente dal ministero della sanità e dal ministero del tesoro.»

b) alla fine del comma 6 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo:

«Il termine per l'esercizio del controllo da parte della Giunta sugli atti di cui al presente comma è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.»

c) dopo il comma 11 dell'articolo 13 è inserito il seguente comma 11-bis:

«11-bis. I progetti e le varianti in corso d'opera, di cui al comma 11, lettera b), sono approvati dal direttore generale della direzione competente in materia di sanità o dal dirigente delegato, previo parere degli organi tecnici regionali quando sia prevista l'approvazione regionale.»

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 34/1978) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), abrogati dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data.

5. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la sigla «U.S.S.L.» contenuta negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è sostituita con la sigla «ASL»;

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalla competente ASL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 su relazione di un medico

specialista di struttura pubblica ospedaliera. Il ricorso all'assistenza indiretta è ammesso altresì per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.».

6. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. La Regione valorizza l'associazionismo femminile promuovendo e sostenendo iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale.».

7. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e diploma universitario, alle scuole dirette a fini speciali delle università, agli istituti superiori di grado universitario, nonché agli istituti che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.»;

b) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università, tra i componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa.»;

c) il comma 3 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e non statali ed agli altri istituti di cui all'articolo 2, comma 1, che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio.».

8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni e assistenza tecnica, finalizzate a sostenere il processo di sviluppo del sistema della formazione professionale in Lombardia.».

9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.

10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore.

11. Dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 9 sono abrogati:

a) l'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale);

b) l'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale);

c) l'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della Regione Lombardia, in campo cinematografico e audiovisivo);

d) l'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale);

e) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico).

12. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale)

1. È istituito il Comitato consultivo per la promozione

educativa e culturale; esso è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto dall'assessore competente o suo delegato, che lo presiede, e da 5 membri scelti tra esperti in materia di beni e attività culturali con curriculum individuale comprovante un'elevata competenza nella materia.

3. Il Comitato formula, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, proposte in materia di promozione educativa e culturale ed esprime parere sugli atti di programmazione triennale e relativi aggiornamenti, nonché, ove richiesto, sulle singole iniziative.

4. La direzione generale competente assicura al Comitato il supporto di segreteria.».

13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla l.r. 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della l.r. 10 maggio 1980, n. 56) sono abrogate.

14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Obblighi dei consultori pubblici)

1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'articolo 1 della legge citata.

2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.»;

b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.

ART. 5

(Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21

«Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale»)

1. La tabella di cui al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 21/96 è sostituita dalla seguente:

Gruppi	Dotazione	DIR	D3	D1	C	B3
di 1 cons.	3	1	1	1	0	0
di 2 cons.	5	1	2	2	0	0
di 3 cons.	6	1	2	2	1	0
da 4 a 7 cons.	10	1	4	3	2	0
da 8 a 10 cons.	14	1	4	4	3	2
da 11 a 18 cons.	17	2	7	5	3	0
da 19 a 23 cons.	21	2	5	7	4	3
24 cons. e oltre	29	3	9	7	5	5

2. Il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 21/96 è sostituito dal seguente:

«5. Allo stanziamento di cui al comma 2 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.».

ART. 6

(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34

«Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»)

1. Dopo l'articolo 2-bis della l.r. 34/72 è inserito il seguente articolo 2-ter:

«Art. 2-ter (Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato consiliare)

1. Al fine di assicurare l'espletamento del mandato consiliare è riconosciuto ad ogni gruppo il contributo mensile di cui alla tabella 1 anche per le spese di formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione e accesso e utilizzo delle nuove tecnologie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza in base alle modalità deliberate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.».

2. Alla tabella 1 allegata alla l.r. 34/72 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il punto 1 è così sostituito:

«1. Quota costante mensile: L. 4.000.000»;

b) Il punto 2 è così sostituito:

«2. Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei gruppi:

a) L. 3.000.000 per ogni consigliere da 1 fino a 10;

b) L. 2.000.000 per ogni consigliere da 11 fino a 20;

c) L. 1.000.000 per ogni consigliere oltre 21.»;

c) Il punto 3 è abrogato.

ART. 7 (Disposizioni finanziarie)

1. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300.000.000 (euro 2.737.221,57) di cui lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per il 2001, lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 di cui:

– lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali per la costituzione dei sistemi informativi sovracomunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a);

– lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo d'incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b);

– lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per il 2001, di parte corrente, per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m).

2. All'onere complessivo di lire 2.300.000.000 (euro 1.187.850,87) per l'anno 2001, di cui al comma 1, si provvede per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (lire 1.000.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 «Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali» e lire 500.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 «Fondo per le infrastrutture per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni») e per lire 800.000.000 (euro 413.165,52) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.4.2.2.152.9306 «Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità») dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2002 e lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) per il 2003 della dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (lire 1.000.000.000 per il 2002 e lire 1.000.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 «Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali» e lire 500.000.000 per il 2002 e lire 500.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 «Fondo per le infrastrutture e per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni») dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

4. Per il finanziamento di progetti sperimentali di videosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa in capitale di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

5. All'onere di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70), previsto dal comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l'anno 2002, dell'UPB 4.11.2.1.2.116 «Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato» dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

6. Per le spese per la costituzione della società per azioni o l'istituzione del fondo chiuso immobiliare di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede, per l'anno 2001, con le risorse stan-

ziate all'UPB 5.0.2.0.1.181 «Amministrazione beni immobili regionali».

7. Per l'istituzione del Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa lire 300.000.000 (euro 154.937,07).

8. Alle spese di cui al comma 7 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.2.1.2.3 «Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

9. Alle spese per gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi di uso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), si provvede con le risorse stanziati all'UPB 4.10.4.1.3.112 «Iniziativa in materia di opere pubbliche» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

10. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziati rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque» e 4.9.3.4.4.274 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

11. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a) si provvede con le risorse stanziati rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque» e 4.9.3.4.4.274 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del Piano regionale di risanamento acque» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

12. Per il finanziamento di programmi ed azioni in materia ambientale di cui all'articolo 3, comma 12, sono autorizzate per l'anno 2001 le spese di parte corrente di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) e di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per investimenti.

13. All'onere complessivo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) previsto nel comma 12, si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.5.2.2.154.9034 – Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21 locali) per le spese di parte corrente e mediante riduzione di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 4.9.5.2.3.155.9650 – Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21) per le spese per investimento, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

14. Per la corresponsione della differenza dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art. 3, comma 16, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 2.800.000.000 (euro 1.446.079,32).

15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante le risorse stanziati sull'UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

16. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 4, comma 6, si provvede con le somme appositamente stanziati sull'UPB 2.5.4.3.2.86 «Valorizzazione dell'associazionismo femminile e diffusione della cultura di genere» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

17. Per le spese in materia di assistenza indiretta e di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a dialisi di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, si provvede con le risorse annualmente stanziati all'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti.

18. Per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relative attrezzature sanitarie per il soccorso sanitario Urgenza-Emergenza è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) utilizzando all'uopo il con-

tributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

19. Qualora entro il termine dell'esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi del capitolo 3.7.2.0.2.256.5010 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziare, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 (euro 1.136.205,18) di cui L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2002 e L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per il 2003.

21. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo, per gli stessi esercizi finanziari, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

22. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

23. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore trasporti» è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.

Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 2.1.160 «Trasferimento da altri soggetti» è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 4.9.4 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità»:

– spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali» è incrementata di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;

– spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.4.2.2.152 «Supporto agli enti locali ed alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità» è incrementata di lire 800.000.000 (euro 413.165,52) per l'esercizio finanziario 2001.

Alla funzione obiettivo 1.2.1 «Sicurezza dei cittadini e del territorio», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza», è incrementata di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

Alla funzione obiettivo 4.11.2 «Sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.11.2.1.2.116 «Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato», è ridotta di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

Alla funzione obiettivo 1.1.2 «Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale»:

– spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.5.2.263 «Strumenti di finanza innovativa», è incrementata di lire 300.000.000 (euro 154.937,07);

– spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 «Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata», è ridotta di lire 300.000.000 (euro 154.937,07).

Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile»:

– spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.9.5.2.2.154 «Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale», è incrementata di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).

– è istituita l'UPB 4.9.5.2.3.155 «Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale», spesa in capitale, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 di lire 100.000.000 (euro 51.645,69).

Alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del trasporto pubblico regionale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi», è incrementata di lire 644.796.400.000 (euro 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'articolo 3, comma 16.

Alla funzione obiettivo 3.7.2 «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza», è incrementata di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29).

Alla funzione obiettivo 5.0.1 «Organi istituzionali», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio regionale» è incrementata di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2002 e di L. 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2003.

ART. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 aprile 2001

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 marzo 2001, prot. n. 22702/656)